

Ordine del giorno
collegato alla proposta di delibera RC/33438/2020 regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale per l'occupazione di suolo pubblico
di cui all'art. 1, comma 819, lettera a) della legge 27/12/2019 n°160

Protocollo: RQ/2021/ 1463 del 27 gennaio 2021

a firma della Consigliera Monica Montella

Oggetto – Attivare urgentemente un tavolo interdipartimentale e intermunicipale per l'attuazione e verifica della procedura del provvedimento di autorizzazione/concessione e relativo accertamento e riscossione del canone per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi e aree pubbliche da aziende di erogazione dei pubblici servizi

Premesso che

- Il codice della strada all'art. 25 comma 1 stabilisce che *“non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità dalle fasce di pertinenza della strada”* e al comma 5 stabilisce che *“chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione (516 mila euro) a lire quattro milioni (circa 2 milioni di euro).*
- Il regolamento del decentramento amministrativo del Comune di Roma stabilisce all'articolo 65. (Lavori pubblici) comma 3 che *“la Circoscrizione è altresì competente: a) per l'apertura di cavi stradali e relativa vigilanza. ...; b) per l'apertura di passi carrabili; c) in materia di Consorzi per le strade vicinali di uso pubblico anche secondo disposizioni che potranno essere stabilite da apposito regolamento e all'articolo 72 comma 4 che *“le entrate derivanti dal rilascio dei richiamati atti rimangono attribuite ai centri di ricavo delle Circoscrizioni territorialmente competenti”.**

Considerato che

- Le attività di manomissione del suolo e sottosuolo nel territorio di Roma Capitale per la fornitura e gestione di servizi a rete o similari hanno subito un notevole incremento tanto da rappresentare un fattore di indiscutibile impatto sull'ambiente cittadino.
- L'ingente quantità di interventi sul territorio (più di 28.000 all'anno) ha determinato un evidente peggioramento dello stato di conservazione delle strade tale da incidere negativamente sia sulla sicurezza della circolazione stradale e della mobilità pedonale sia sulle condizioni di durabilità e confort delle superfici stradali interessate.

- Il commissario straordinario Tronca con la delibera n°21 del 31 marzo 2016 ha previsto una nuova disciplina con il *“regolamento per l’esecuzione ed il ripristino degli scavi stradali per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinate alla fornitura di servizi a rete nel suolo, sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale”* delle procedure per il rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione, prevedendo la previa sottoscrizione di una convenzione per l’assunzione degli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto da instaurare tra Amministrazione Capitolina e soggetto attuatore degli interventi; la previsione di una nuova disciplina del deposito cauzionale da costituirsi ai sensi dell’art. 27, comma 9 del Codice della strada a copertura della irregolare esecuzione dei lavori o dei danni eventualmente arrecati a beni capitolini; una più esaustiva ed aggiornata disciplina tecnica dell’esecuzione di lavori che assicuri all’Amministrazione la restituzione della strada in condizioni di durabilità e confort ottimali, prevedendo, in casi specifici, al ripristino della pavimentazione dell’intera carreggiata; l’istituzione del Catasto reti al fine di poter disporre di una mappatura costantemente aggiornata dei servizi a rete presenti nel sottosuolo e dei relativi armadi; la definizione puntuale dei controlli da effettuarsi per l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori; l’applicazione, in caso di reiterata violazione della stessa norma o di 3 o più violazioni delle disposizioni regolamentari, del provvedimento di sospensione temporanea del rilascio di nuove autorizzazioni.
- Il suddetto regolamento prevede all’art. 5 che le aziende erogatrici di pubblici servizi debbano fornire, pena il divieto di realizzare gli interventi, al dipartimento SIMU e ai Municipi il programma triennale in forma di elenco, il programma annuale, per l’anno successivo a quello di presentazione, con i dettagli sugli interventi, le planimetrie su supporto informatico con indicazione delle strade interessate dal programma annuale, la relazione tecnica con indicazione, per ciascun intervento, della tipologia di posa, dimensioni geometriche, tipologia pavimentazione esistente, posizionamento delle nuove canalizzazioni, interferenza con i programmi di manutenzione stradale già avviati o da avviare, atto di impegno del legale rappresentante della Società di pubblici servizi.
- La Delibera Commissariale n. 21 del 31 marzo 2016, al punto 3, prevede altresì che la Giunta Capitolina proceda all’approvazione dello *“Schema di Convenzione”* previsto dall’art. 6, sesto comma, del Regolamento Scavi. Tale Schema costituirà un allegato al provvedimento di autorizzazione/concessione contenente gli obblighi prestazionali derivanti dal rapporto con il soggetto attuatore dell’intervento nonché la definizione delle penalità in caso di violazione delle disposizioni da determinarsi sulla base dei criteri di gravità della violazione, dell’impatto sul territorio in termini di ricadute negative sulla cittadinanza e sul patrimonio capitolino.
- I lavori di scavo, posa dei servizi e ripristino dell’infrastruttura stradale deve essere effettuato a regola d’arte e nel pieno rispetto del disciplinare tecnico allegato sub A al regolamento.
- Sono previste le sanzioni di cui agli art. 20 e 21 del D. L. gs 285/1992 e le disposizioni in tema di occupazione abusiva di suolo pubblico di cui agli artt. 14 e 14bis del regolamento COSAP.
- Il municipio VII, con direttiva di giunta n°37 del 3 agosto 2018, ha recepito tale regolamento e disposto di verificare il puntuale adempimento, da parte delle aziende erogatrici di pubblici servizi e dei soggetti attuatori privati, del Regolamento Scavi di Roma Capitale approvato con DCS Tronca con i poteri AC n°21 del 31 marzo 2016.
- Il municipio V, con direttiva di giunta n°38 del 13 agosto del 2018, ha recepito tale regolamento e disposto di verificare il puntuale adempimento, da parte delle aziende erogatrici di pubblici servizi e dei soggetti attuatori privati, del Regolamento Scavi di Roma Capitale approvato con DCS Tronca con i poteri AC n°21 del 31 marzo 2016.
- La Giunta Capitolina invece soltanto dopo 4 anni dalla delibera del commissario straordinario Tronca (Giunta Capitolina n°199 del 4 settembre 2020) ha dato seguito quanto deliberato dal commissario straordinario Tronca e provveduto, ad approvare lo schema di Convenzione di cui all’art. 6, comma 6 del regolamento per l’esecuzione e il ripristino degli scavi per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale. Con questa delibera la novità si prevede un versamento del deposito precauzionale che servirà nel cautelare l’amministrazione nel caso alcuni lavori non sono fatti bene o per coprire da comportamenti non conformi delle aziende dei pubblici servizi.

- Con successiva determinazione e circolare del Direttore del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana dovranno essere definite, rispettivamente, la modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza e ogni altra afferente procedura operativa.
- Che ad oggi, come ha dichiarato in commissione bilancio (ODG Disamina ed eventuale approvazione della Proposta di Deliberazione Prot. N. RC/32917/2020 "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 del 25 gennaio 2021), l'assessora Meleo, bisogna prima aggiornare il sistema informatico legato al sottosuolo (SIS) e quindi solo dopo l'entrata in vigore del nuovo schema convenzionale (si partirà da aprile) per dare attuazione alla modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza e ogni altra afferente procedura operativa di quanto deliberato dal commissario straordinario Tronca.
- Resta comunque il fatto che se non risultano attuati il terzo e quarto comma del regolamento, risulta valido lo schema del precedente regolamento comunale.
- Ciascuna struttura territoriale di Roma Capitale deve provvedere, a seguito di lavori eseguiti in esecuzione delle aziende dei pubblici servizi, a redigere un verbale di approvazione e/o riporre il visto del collaudo che si svolgono nelle strade pubbliche e private ad uso pubblico consortili ed emettere la rispettiva determinazione dirigenziale che stabilisce il relativo canone permanente annuale in favore del comune proprietario della strada come previsto dal codice della strada.
- Con la legge 23 dicembre 1999, n. 488 aggiornata al 14/09/2020 si determina forfettariamente il canone alla lettera f) che la previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:
 - 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
 - 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
 - 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000 (*516 mila euro*). La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;
 - 4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 5) il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente: “
 - 3. Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfettaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi

dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

Tenuto conto che

- La Convenzione, stipulata tra Roma Capitale e, di volta in volta, con il singolo Operatore economico, costituirà parte integrante della autorizzazione/concessione di cui all'art. 6 del Regolamento Scavi e dovrà uniformarsi ai seguenti criteri: 1. la Convenzione ha validità dalla data di rilascio del provvedimento di autorizzazione/concessione fino al termine previsto all'art. 18, quinto e sesto comma, del Regolamento Scavi.
- Il Soggetto attuatore accetta e si obbliga a versare, nel termine stabilito dall'Amministrazione, i corrispettivi per il rilascio dell'autorizzazione/concessione previsti all'art. 7, secondo comma del Regolamento Scavi.
- Il canone forfettario derivante dalla occupazione del suolo pubblico temporaneo e permanente in applicazione del regolamento vigente deve essere erogato al Municipio per l'occupazione permanente da parte delle società dei servizi.
- Ai fini della riscossione del canone per occupazione suolo pubblico permanente delle infrastrutture delle aziende dei pubblici servizi in applicazione del regolamento del codice della strada relativo alle strade comunali e private ad uso pubblico con le relative tariffe di pubblicazione come da tabella del regolamento Cosap e classificazione delle strade da categorie 1A4.
- Il canone OSP e COSAP temporaneo e permanente deve essere riscosso fino al 31 dicembre 2020 dal comune per provvedere alla manutenzione delle infrastrutture che insistono sulle strade pubbliche (installazione manutenzione, canone di occupazione di suolo o sottosuolo stradale) da utilizzare per postare il servizio ai singoli utenti.
- Con la modifica dell'art. 4 bis del regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e di canone (COSAP) comprensivo delle norme attuative PGTU di cui alla Deliberazione A.C. n. 39 del 23 luglio 2014, delle disposizioni in materia di isole ambientali, i municipi interessati e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali avrebbero dovuto tenere un elenco aggiornato delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico rilasciate nella Città Storica, suddivise per vie, piazze o singole località e per categorie e localizzate in apposita planimetria del territorio municipale, nella quale dovranno essere riportate anche le occupazioni di suolo pubblico già esistenti.
- Il mancato introito del canone al proprietario della strada e la relativa mancanza della determina dirigenziale di concessione permanente ha perpetrato in 4 anni un probabile danno erariale all'Ente che avrebbe potuto mantenere le strade di ciascun municipio di Roma Capitale.
- Nel parere dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione 2021-2023 si rinnova l'invito a porre in essere le azioni necessarie per incrementare i proventi dei beni dell'ente (canoni e concessioni e diritti reali di godimento).
- Con la legge n°160 del 27 dicembre 2019 (articolo 1 commi 816 e ss.) è stato previsto a decorrere dal 1 gennaio 2021 l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per i comuni che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n°285 limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni.
- Con riguardo alle occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi e di altri servizi a rete la L. n° 160 del 2019 al comma 831 detta una specifica disciplina sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, con diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori in proporzione alle relative utenze, il canone dovuto è calcolato sulla base di una tariffa forfettaria moltiplicata il numero complessivo delle utenze servite, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di euro 800.

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA impegna la sindaca e la giunta

- Ad adottare ogni iniziativa idonea ad attivare urgentemente un tavolo tecnico interdipartimentale e intermunicipale permanente al fine di monitorare le attività legate:
 - all'aggiornamento continuo dell'elenco delle concessioni per le occupazioni di suolo pubblico rilasciate da ciascuna struttura territoriale suddivise per vie, piazze o singole località e per categorie e localizzate in apposita planimetria del territorio municipale nella quale dovranno essere riportate anche le occupazioni di suolo pubblico permanenti e i relativi dati aggiornati in un apposito applicativo informatico.
 - All'attivazione e aggiornamento del Catasto reti al fine di poter disporre di una mappatura costantemente aggiornata dei servizi a rete presenti nel sottosuolo e dei relativi armadi.
 - A verificare il puntuale adempimento da parte delle società dei pubblici servizi del rispetto della programmazione degli interventi secondo quanto disposto dal regolamento scavi e risolvere tempestivamente le motivazioni che spingono il dipartimento SIMU ad aggiornare il sistema informatico legato al sottosuolo (SIS).
 - Attivare l'Avvocatura Capitolina affinché avvii le pratiche legali volte alla tutela degli interessi dell'Amministrazione e al risarcimento dei danni diretti e indiretti subiti per opere difformi rispetto a quanto previsto dal regolamento scavi.
 - Ad attivare in coordinamento con il dipartimento risorse economiche per il monitoraggio del rilascio della concessione permanente di occupazione di suolo pubblico del fascicolo informatico della pratica elettronica per l'esecuzione degli interventi di installazioni delle reti e degli impianti in fibra ottica secondo le disposizioni generali e l'uso del suolo/sottosuolo effettuato con cavi, condutture, impianti e altri manufatti interrati/in galleria o cunicolo di pp.ss./ in cavidotto di proprietà, per metri quadrati lineari da parte degli uffici tecnici e amministrativi dei municipi per l'esecuzione e il ripristino degli scavi per la posa di canalizzazioni e relative opere civili e manufatti destinati alla fornitura di servizi a rete nel sottosuolo e soprassuolo di Roma Capitale.
 - A verificare in coordinamento con il dipartimento risorse economiche che venga rilasciato specifica concessione permanente di occupazione di suolo pubblico, da parte dell'UOT municipale dopo l'approvazione del relativo certificato di regolare esecuzione lavori.
 - A standardizzare in coordinamento con il dipartimento risorse economiche la modulistica da utilizzare per la presentazione dell'istanza favorendo la modalità telematica e ogni altra afferente procedura operativa ai fini dell'accertamento e riscossione delle entrate del canone di occupazione spazi e aree pubbliche e concessione di suolo pubblico permanente.

Roma, 27 gennaio 2021

CONSIGLIERE CAPITOLINO
MONICA MONTELLA


